



"Tra Memoria e Progetto"

LICEO SCIENTIFICO STATALE "NICOLO' PALMERI"

Distretto 8/46 - Piazza Giovanni Sansone, 12 - 90018 Termini Imerese (PA)

Tel. 091/8144145 - Cod. Mecc. PAPS24000G - C.F. 96030480824

e-mail paps24000g@istruzione.it - paps24000g@pec.istruzione.it - www.liceopalmeri.edu.it

Regolamento per la determinazione di criteri e limiti nell'utilizzo di locali scolastici da parte di soggetti terzi ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d) del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 e del D.A. Reg. Siciliana n. 7753 del 28 dicembre 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 96 del T.U. 16/04/1994, n. 297;

VISTO l'art. 38 del D.I. 129/2018 e del D.A. Reg. Siciliana 7753/2018 "Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico" che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici;

VISTO l'art. 45 del D.I. 129/2018 e del D.A. Reg. Siciliana 7753/2018 "Competenze del Consiglio d'istituto nell'attività negoziale" comma 2, lettera d) relativi all'attività negoziale del dirigente scolastico;

VISTO l'art. 48, D.I. 129/2018 e del D.A. Reg. Siciliana 7753/2018 "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale";

VISTO il Regolamento sulla concessione dei locali scolastici approvato con deliberazione consiliare della Città Metropolitana di Palermo n. 011/4/C del 20/01/2004;

VISTA la delibera n. 22 del Consiglio di Istituto del 16/10/2024;

ADOPTA

il presente Regolamento di Istituto sui criteri e limiti per l'attività negoziale del Dirigente Scolastico per la concessione all'utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali e beni appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima.

1. L'utilizzo delle strutture scolastiche del Liceo Scientifico "N. Palmeri" si conforma al Regolamento emanato dall'amministrazione Provinciale (Città Metropolitana di Palermo) in merito alla concessione dei locali, ad eccezione della palestra, per la cui concessione alle società sportive vale un apposito diverso regolamento della Città Metropolitana in protocollo con l'USR.
2. L'utilizzo delle strutture scolastiche dell'Istituto da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (art. 96 TU 94) e l'attività negoziale deve essere svolta nel rispetto dei principi di trasparenza, informazione e pubblicità (art. 48 D.I. 129/2018).
3. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi non deve contrastare con le specificità del PTOF dell'istituto.
4. Gli edifici scolastici possono essere concessi solo per utilizzazioni temporanee.

5. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve assicurare l'assoluta preminenza e priorità alle attività proprie della scuola rispetto all'utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella scolastica né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell'Istituto.

In particolare, l'utilizzo di attrezzature contenute nei locali è subordinata alla presenza e all'operato di personale addetto dell'Istituzione scolastica.

6. Le richieste di concessione dei locali scolastici devono pervenire alla istituzione scolastica in tempo utile per consentire le necessarie valutazioni e devono permettere di rilevare con chiarezza:
- l'indicazione del soggetto richiedente
 - lo scopo preciso della richiesta
 - le generalità della persona responsabile
 - la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste
 - le modalità d'uso dei locali e delle attrezzature
 - i limiti temporali dell'utilizzo dei locali
 - il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici (che dovrà attenersi entro il limite massimo di cento, per ragioni connesse alla sicurezza)
7. L'utilizzo potrà essere accordato ad Enti pubblici, Enti del Terzo Settore, che svolgono attività aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero Enti con finalità culturali, sociali, professionali. In nessun caso può essere concesso l'utilizzo per attività con fini di lucro.
8. Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali utilizzati e dei beni ivi contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali.
- Il concessionario dovrà assumere la responsabilità di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, per qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi, ed è tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa. Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali utilizzati e dei beni evi contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali.
9. L' Istituzione scolastica e l'Amministrazione proprietaria dei locali dovranno essere sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e dovranno stipulare un'apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile.
10. Sia nell'atto di concessione d'uso sia nell'eventuale nulla-osta all'utilizzo dovranno essere inseriti:
- il divieto di accesso ai locali adibiti ad uffici o archivio o custodia sussidi didattici;
 - il divieto di consultazione di qualsiasi atto o documento dell'istituto scolastico eventualmente presente negli ambienti in uso;
 - il divieto di fumo all'interno dei locali scolastici.
11. Salvo diverso accordo, la concessione si riferisce esclusivamente ai locali e non all'utilizzo dei beni ivi contenuti.
12. Durante qualsiasi manifestazione, sono vietati la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno dei locali.

13. È vietata l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzata dall'istituzione scolastica.
14. La pulizia dei locali a seguito dell'utilizzo da parte di terzi è a carico dell'ente concessionario.
15. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, per il mancato rispetto di quanto previsto nell'atto di concessione e per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica senza alcun diritto di rivalsa.
16. Ai sensi del Regolamento della Città Metropolitana di Palermo sulla concessione dei locali scolastici, salvo quanto previsto dagli artt. 17 e 18, ed operata una rivalutazione da parte del Consiglio di Istituto, per l'utilizzo sarà richiesto il seguente contributo:

Locale con superficie estesa oltre i mq. 50: € 220,00 oltre le sei ore di utilizzo;
 € 150,00 entro le sei ore di utilizzo.

L'Istituzione scolastica effettuerà il trasferimento di una parte delle suddette cifre, nella misura di 1/3, in favore dell'Ente proprietario.
17. Nel caso di richiesta di utilizzo dei locali scolastici da parte degli Enti Locali o di altre Istituzioni Scolastiche, non saranno richiesti contributi.
18. Qualora il richiedente dell'uso dei locali sia l'Amministrazione proprietaria degli immobili, si prescinde dal presente regolamento, pur tuttavia essi saranno concessi a seguito di liberatoria di responsabilità da parte della stessa, che provvederà direttamente alla copertura delle responsabilità derivanti dall'uso dei locali e alla loro pulizia.